

INDICE

1. DEFINIZIONI
2. FINALITA' DEL DISTRETTO BIOLOGICO
3. SOGGETTI PARTECIPANTI AL DISTRETTO BIOLOGICO
4. COMITATO PROMOTORE E SOGGETTO GESTORE
 - 4.1- Requisiti del Comitato promotore – Protocollo e Soggetto gestore
5. REQUISITI DEL DISTRETTO BIOLOGICO E PIANO DI DISTRETTO
6. UFFICIO REGIONALE COMPETENTE
7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO
8. ISTRUTTORIA REGIONALE
 - 8.1 - Verifica della ricevibilità della domanda di riconoscimento
 - 8.2 - Verifica dell'ammissibilità della domanda di riconoscimento
 - 8.3 - Riconoscimento del Distretto biologico
 - 8.3.1 - Esito negativo istruttoria di riconoscimento
 - 8.3.2 - Esito positivo istruttoria di riconoscimento
9. RICONOSCIMENTO DISTRETTO BIOLOGICO INTERREGIONALE
10. ADEGUAMENTO DEI DISTRETTI DEL CIBO AI REQUISITI PREVISTI PER IL DISTRETTO BIOLOGICO
 - 10.1 - Presentazione della domanda di adeguamento
 - 10.2 - Istruttoria regionale per la domanda di adeguamento
 - 10.3 - Riconoscimento del Distretto biologico
 - 10.3.1 - Esito negativo istruttoria di riconoscimento
 - 10.3.2 - Esito positivo istruttoria di riconoscimento
11. VIGILANZA SUL DISTRETTO BIOLOGICO RICONOSCIUTO
12. CONTRIBUTO ALLE SPESE DI RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI BIOLOGICI
 - 12.1 - Quota di aiuto e massimale
 - 12.2 - Erogazione del contributo
13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1 – DEFINIZIONI

Fatte salve le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 2018/848, si intende per:

- a) «**Azienda**»: complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura che adotta il metodo biologico per l'esercizio dell'impresa, secondo la definizione dell'art. 2, lettera c) della legge e dell'art. 3, punto 8) del regolamento (UE) n. 2018/848;
- b) «**Comitato promotore**»: raggruppamento di soggetti, rappresentativo del tessuto socio-economico territoriale, composto da aziende, singole e associate, organizzazioni dei produttori, soggetti pubblici e privati, enti locali, enti di ricerca che intendono promuovere la costituzione di un Distretto biologico per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, allevamento e acquacoltura, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura;
- c) «**Consiglio direttivo**»: organo del Distretto biologico costituito dopo il riconoscimento regionale, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del Distretto;
- d) «**Distretto biologico**»: come definito dall'art. 13 della legge;
- e) «**Legge**»: la legge del 9 marzo 2022, n. 23;
- f) «**MASAF**»: il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
- g) «**Operatore biologico**»: l'operatore di cui all'art. 3, punto 13) del regolamento (UE) n. 2018/848 iscritto nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all'art. 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
- h) «**Piano di Distretto Biologico**»: documento di programmazione generale delle attività del Distretto biologico che contiene l'analisi territoriale, i fabbisogni, gli obiettivi, le attività, i risultati attesi, i ruoli e le interazioni tra i soggetti partecipanti, gli indicatori per il monitoraggio dei risultati ed individua gli strumenti finanziari utili per il raggiungimento degli obiettivi stessi;
- i) «**Protocollo**»: accordo stipulato con scrittura privata e sottoscritto tra i soggetti che costituiscono il Comitato promotore, contenente gli obiettivi generali del Distretto biologico;
- j) «**Regioni di appartenenza**»: regioni e province autonome di Trento e Bolzano;
- k) «**Responsabile del Procedimento**»: (RdP) Il Dirigente dell'Unità Organizzativa competente (di seguito U.O.);
- l) «**Richiesta di riconoscimento del Distretto**»: istanza presentata dal Comitato promotore all'amministrazione regionale competente;
- m) «**SAU totale**»: Superficie Agricola Utilizzata, nella fattispecie quella relativa all'intero territorio individuato dal Distretto biologico;
- n) «**SAU Biologica**»: Superficie Agricola Utilizzata con metodo biologico o in conversione al metodo biologico, nella fattispecie quella presente nel territorio del Distretto biologico;
- o) «**Soggetto gestore**»: soggetto individuato dal Comitato promotore per la rappresentanza del Distretto biologico, fino all'ottenimento del riconoscimento giuridico da parte della Regione;

2 - FINALITÀ DEL DISTRETTO BIOLOGICO

I Distretti biologici sono istituiti al fine di:

- a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare;
- b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;

- c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel Distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;
- d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;
- e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agritouristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica;
- f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;
- g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

3 - SOGGETTI PARTECIPANTI AL DISTRETTO BIOLOGICO

Al Distretto biologico devono partecipare, se presenti sul territorio, le seguenti categorie di soggetti:

- a) imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, anche in regime di conversione ovvero a regime misto biologico e convenzionale, iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all'art. 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154 che operano sul territorio del Distretto, anche organizzati in reti di imprese;
- b) associazioni di produttori biologici;
- c) soggetti singoli o associati, comprese le società cooperative e consorzi, che intervengono nella filiera biologica dalla fase della produzione, della preparazione fino alla distribuzione, in qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico attraverso il magazzino, la trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, incluse, ove pertinenti, l'etichettatura, la pubblicità, l'attività di importazione, esportazione e appalto.

I soggetti definiti alla lettera a) che partecipano al Distretto biologico debbono condurre con il metodo dell'agricoltura biologica almeno una Unità di Produzione biologica nell'area del Distretto biologico.

I soggetti di cui alla lettera c) che partecipano al Distretto devono avere almeno una sede operativa (magazzino, stabilimento, etc.) interessata alla produzione biologica, ubicata nell'area del Distretto.

Inoltre, possono partecipare al Distretto biologico, le seguenti categorie di soggetti:

- d) enti locali e altri enti pubblici che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge;
- e) enti di ricerca pubblici e privati che svolgono attività scientifica in materia di produzione biologica, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge;
- f) enti e associazioni che svolgono attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
- g) imprenditori agricoli, singoli o associati, che non adottano il metodo biologico, con particolare riguardo ai soggetti produttivi disciplinati dalla legge n. 30 del 1° aprile 2022 sulle piccole produzioni agroalimentari di origine locale e quelli disciplinati dalla legge n. 61 del 17 maggio 2022 per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e provenienti da filiera corta;
- h) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici regionali che svolgono attività nell'ambito della formazione, della promozione del territorio e dei prodotti agricoli, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario;
- i) associazioni locali di consumatori;
- j) organizzazioni di produttori;

- k) organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali e associazioni di rappresentanza della cooperazione del territorio di riferimento;
- l) altri soggetti privati volti a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.

4 - COMITATO PROMOTORE e SOGGETTO GESTORE

Le aziende, singole o associate, le organizzazioni di produttori, i soggetti, pubblici e privati, gli enti locali che intendono promuovere la costituzione di un Distretto biologico nonché enti di ricerca che svolgono attività di ricerca in materia, costituiscono un Comitato promotore, rappresentativo del tessuto socioeconomico territoriale regionale o interregionale.

Le aziende biologiche, gli operatori biologici e i gruppi di operatori che aderiscono al Comitato promotore, devono aver già notificato la propria attività al metodo di produzione biologica.

I soggetti che aderiscono al Comitato promotore formalizzano la loro partecipazione attraverso la stipula e la sottoscrizione di un protocollo per l'individuazione anche territoriale e la costituzione del Distretto biologico.

Ai partecipanti al Comitato promotore non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4.1- Requisiti del Comitato promotore – Protocollo e Soggetto gestore

Al momento della presentazione della domanda di riconoscimento del Distretto biologico, il Comitato promotore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere costituito da una pluralità di soggetti di cui al paragrafo 3 rappresentativi del tessuto socioeconomico territoriale regionale o interregionale;
- b) le aziende biologiche, gli operatori biologici e i gruppi di operatori aderenti devono aver già notificato la propria attività con metodo biologico;
- c) i soggetti aderenti devono aver formalizzato la loro partecipazione al Comitato promotore attraverso la stipula e la sottoscrizione privata di un Protocollo;
- d) avere individuato al proprio interno un **Soggetto gestore** per la rappresentanza esterna del Comitato medesimo e per la presentazione della domanda di riconoscimento alla regione di competenza.

Il **Protocollo** deve contenere gli obiettivi generali del Distretto biologico e le seguenti informazioni:

1. elenco dei soggetti partecipanti al Comitato promotore;
2. per le aziende biologiche e gli operatori biologici che aderiscono al Comitato promotore l'autocertificazione che attesta l'avvenuta notifica al sistema dell'agricoltura biologica;
3. delimitazione territoriale del costituendo Distretto biologico;
4. indicazione delle attività partecipative che s'intende attivare nei territori del Distretto, al fine di garantire la più ampia adesione di soggetti al costituendo Distretto biologico.

Il Protocollo deve essere affisso all'albo pretorio dei comuni il cui territorio è ricompreso nel costituendo Distretto e pubblicato anche sul sito web istituzionale dei medesimi comuni laddove esistente.

5 - REQUISITI DEL DISTRETTO BIOLOGICO e PIANO DI DISTRETTO

Il Distretto biologico affinché possa essere riconosciuto dalla regione e quindi iscritto al Registro nazionale deve possedere i seguenti requisiti:

- a) una denominazione;
- b) un territorio definito e delimitato, che può ricadere interamente ed esclusivamente su quello regionale o sul territorio di più regioni (Distretto interregionale);
- c) la superficie del Distretto
 - non deve presentare interruzioni territoriali;
 - deve interessare l'intero territorio di almeno due Comuni;
 - non deve presentare sovrapposizioni con altri Distretti biologici già esistenti;
- d) avere tra i propri obiettivi, la previsione di incremento della SAU biologica, al termine del periodo di attività, pari ad almeno il **10% rispetto alla SAU biologica** individuata al riconoscimento del Distretto;
- e) le sedi legale e operativa devono trovarsi all'interno dell'area del Distretto;
- f) deve possedere una **SAU biologica¹**, ivi inclusa la superficie in conversione, **pari almeno al 3 % della SAU totale del Distretto oppure pari almeno a 500 ha**;
- g) devono partecipare al Distretto **almeno 10 soggetti** di cui al paragrafo 3, lettera a);
- h) gli imprenditori di cui al paragrafo 3 lettera a) devono rappresentare **almeno il 51% dei componenti del Consiglio direttivo del Distretto biologico**;
- i) avere un Consiglio direttivo, con funzioni di rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali come definite all'articolo 8 del DM 663273/2022, e gli altri organi necessari previsti dalla forma giuridica prescelta;
- j) avere un Piano di Distretto con validità di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data del decreto regionale di riconoscimento, che descriva:
 - 1. la denominazione;
 - 2. sede legale e operativa;
 - 3. soggetto gestore o Legale rappresentante del Distretto del cibo;
 - 4. delimitazione territoriale;
 - 5. analisi del contesto socioeconomico;
 - 6. proposta di forma giuridica che assumerà il Distretto biologico;
 - 7. elenco dei soggetti partecipanti;
 - 8. proposta di organizzazione amministrativa, con l'indicazione dei componenti del Consiglio direttivo, indicazione del Legale rappresentante e modalità di individuazione e decadenza dello stesso, ipotesi di statuto e ipotesi di regolamento;
 - 9. finalità del Distretto e attività che si intendono realizzare in coerenza con gli obiettivi strategici individuati nel protocollo dal Comitato promotore;
 - 10. strategia di sviluppo del Distretto biologico: obiettivi specifici, attività e risultati attesi;
 - 11. attività di promozione per la costituzione di gruppi di operatori al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo;
 - 12. previsione di impatto sulle condizioni di sostenibilità ambientale, sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del Distretto biologico;
 - 13. interazioni con le altre attività economiche presenti nell'area del Distretto;
 - 14. gli strumenti finanziari utili per il raggiungimento degli obiettivi.

6 – UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

L'Ufficio regionale incaricato per il riconoscimento e le attività di vigilanza dei Distretti biologici è individuato all'interno della Unità Organizzativa competente della Direzione Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste il cui dirigente pro tempore è il Responsabile del Procedimento (RdP) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990.

¹ La SAU biologica deve essere calcolata utilizzando i dati, suddivisi per Comune, che saranno pubblicati sul sito internet della Giunta Regionale della Lombardia www.regione.lombardia.it.

I documenti necessari e previsti per la presentazione della richiesta di riconoscimento devono essere conformi ai modelli previsti nell'Allegato B.

7 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO

La richiesta di riconoscimento di un Distretto biologico, la cui superficie insiste in tutto o in parte sul territorio lombardo, è presentata dal Comitato promotore tramite il Soggetto gestore, con PEC al seguente indirizzo, agricoltura@pec.regione.lombardia.it, in qualsiasi periodo dell'anno alla Unità Organizzativa regionale competente.

Alla domanda (Mod. 01), firmata dal Soggetto gestore con firma digitale, devono essere allegati i seguenti documenti:

1. il Protocollo (Mod. 02) costitutivo del Comitato promotore di cui al paragrafo 4.1, firmato da tutti i soggetti partecipanti al Comitato promotore;
2. il Piano di Distretto (Mod. 04) di cui al paragrafo 5, lett. j), firmato dal Soggetto gestore;
3. atto con cui è stato individuato il Soggetto gestore e con il quale è stato conferito il mandato con rappresentanza esterna al soggetto gestore e incarico alla presentazione dell'istanza di riconoscimento sottoscritto da tutti i partecipanti al Comitato (Mod.03);
4. bozza dello statuto e del regolamento del Distretto biologico;
5. ipotesi di composizione del Consiglio direttivo del Distretto biologico (Mod.09);
6. autocertificazioni che attestano l'avvenuta notifica delle aziende che hanno adottato il metodo dell'agricoltura biologica (Mod.05)
7. ricevuta di versamento dell'imposta di bollo nel caso in cui questa sia stata assolta in modo virtuale.

8 – ISTRUTTORIA REGIONALE

L'istruttoria regionale si articola in due fasi: verifica della ricevibilità e verifica dell'ammissibilità della richiesta di riconoscimento del Distretto biologico.

L'istruttoria, che si conclude con la comunicazione di ammissibilità, termina entro 120 giorni dalla data di protocollazione della richiesta di riconoscimento.

8.1 - Verifica della ricevibilità della domanda di riconoscimento

L'istruttoria della ricevibilità verifica che la domanda sia firmata digitalmente dal Soggetto gestore, che sia stata assolta l'imposta di bollo e che siano presenti i documenti elencati al precedente paragrafo 7.

Se la domanda risulta completa, il Responsabile del Procedimento comunica al Comitato promotore l'avvio della fase di ammissibilità per il riconoscimento del Distretto biologico ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990.

Se la domanda risulta incompleta, il Responsabile del Procedimento richiede al Comitato promotore eventuali integrazioni che devono pervenire all'Amministrazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta di integrazioni.

Ai sensi dell'art. 6 della l.r. 1/2012 i termini sono interrotti a seguito di comunicazione di istanza incompleta e inizieranno nuovamente a decorrere dal completamento della domanda.

Al mancato rispetto della tempistica dei 10 giorni, il Responsabile del Procedimento comunica al Comitato promotore, ai sensi dell'10 - bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, la non ricevibilità della domanda.

8.2 – Verifica dell'ammissibilità della domanda di riconoscimento

Se la domanda è completa e quindi ricevibile, segue l'istruttoria di ammissibilità che consiste nell'esame dei documenti presentati ed elencati al precedente paragrafo 7, per la verifica della conformità della richiesta ai requisiti stabiliti dalle disposizioni nazionali e regionali, elencati nel precedente paragrafo 5.

Per l'esame dell'ammissibilità il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi del supporto tecnico/amministrativo di altri Uffici regionali.

Durante l'istruttoria potranno essere richiesti chiarimenti e modifiche che dovranno pervenire entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Tale richiesta sospende i termini dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 1/2012.

Nel caso di istruttoria con esito negativo il Responsabile del Procedimento comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990, concedendo un termine di 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni anche corredate eventualmente da documenti.

In assenza di controdeduzioni del richiedente, o a seguito del mancato accoglimento delle stesse, il Responsabile del Procedimento disporrà con decreto la non ammissibilità della domanda di riconoscimento. L'istruttoria con esito positivo si conclude con una comunicazione al Soggetto gestore, di ammissibilità della richiesta di riconoscimento.

8.3 Riconoscimento del Distretto biologico

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità, il Distretto deve assumere la forma giuridica indicata nel Piano di Distretto.

La comunicazione di costituzione del Distretto biologico (Mod.07), firmata digitalmente dal Legale rappresentante del Distretto costituito, deve essere inviata alla U.O. competente, all'indirizzo [PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it) allegando i seguenti documenti:

1. atto costitutivo del Distretto biologico;
2. statuto e regolamento del Distretto biologico, approvati dall'assemblea o società di Distretto e sottoscritti da tutti i partecipanti che costituiscono l'associazione o società di Distretto;
3. verbale dell'assemblea dell'associazione o società di Distretto che elegge il Consiglio direttivo ed elenco dei suoi componenti (Mod. 09);
4. piano di Distretto approvato dall'assemblea dell'associazione o società di Distretto biologico sottoscritto con firma digitale dal Legale rappresentante del Distretto biologico (Mod.04);
5. elenco dei soggetti partecipanti al Distretto, sottoscritto con firma digitale dal Legale rappresentante del Distretto biologico (Mod.08).

L'istruttoria regionale di riconoscimento per l'esame dei sopra elencati documenti, si conclude entro 30 giorni dalla protocollazione della comunicazione di costituzione del Distretto biologico.

8.3.1 Esito negativo istruttoria di riconoscimento

Nei casi di mancata presentazione della comunicazione di costituzione del Distretto e dei documenti di cui al paragrafo 8.3 entro il termine sopra indicato o di mancata costituzione del Distretto biologico in conformità alle condizioni e ai requisiti descritti nelle presenti disposizioni, il Responsabile del Procedimento invia al Soggetto gestore la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, di cui all'articolo 10 bis della legge n. 241/1990.

In assenza di controdeduzioni entro il termine di 10 giorni, o a seguito del mancato accoglimento delle medesime, il Responsabile del Procedimento disporrà con decreto il rigetto della domanda e l'archiviazione della pratica, trasmettendolo al Soggetto gestore.

8.3.2 - Esito positivo istruttoria di riconoscimento

Quando l'istruttoria ha esito positivo, il Responsabile del Procedimento emetterà un decreto di riconoscimento del nuovo Distretto biologico che sarà pubblicato sul BURL e sul sito istituzionale regionale. Il riconoscimento del Distretto decorre dalla data del sopracitato provvedimento ed è a tempo indeterminato, salvo decadenza per perdita dei requisiti di riconoscimento o scioglimento del Distretto. Il decreto di riconoscimento viene trasmesso al MASAF ai fini dell'inserimento del Distretto biologico medesimo nel Registro nazionale previsto dall'articolo 10 del DM n. 663273 del 28/12/2022.

9 - RICONOSCIMENTO DISTRETTO BIOLOGICO INTERREGIONALE

Nel caso di richieste di riconoscimento di Distretti la cui superficie interessa anche territori di altre regioni, oltre quello della Lombardia, la domanda deve essere presentata in ciascuna regione, come disposto dall'art. 13, comma 6 della legge.

Nella richiesta devono essere chiaramente indicate, oltre alla delimitazione territoriale, anche le regioni coinvolte, al fine di consentire a regione Lombardia di individuare modalità collaborative interregionali con l'obiettivo di evitare esiti istruttori contrastanti, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

10 - ADEGUAMENTO DEI DISTRETTI DEL CIBO AI REQUISITI PREVISTI PER IL DISTRETTO BIOLOGICO

10.1 Presentazione della domanda di adeguamento dei Distretti del cibo ai Distretti biologici

I Distretti del cibo, già iscritti nel relativo Registro nazionale alla data di adozione delle presenti disposizioni, che intendono adeguarsi ai requisiti dei Distretti biologici definiti dalla Legge 23/2022 e dal DM 663273 del 28 dicembre 2022 nonché delle presenti disposizioni regionali, devono presentare una specifica domanda di adeguamento entro il termine del 30 giugno 2027.

La domanda di adeguamento deve essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante del Distretto del cibo e trasmessa alla U.O. competente tramite PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it.

Alla domanda di adeguamento (Mod. 06), devono essere allegati i seguenti documenti:

1. il Piano di Distretto (Mod. 04) di cui al paragrafo 5, lett. j), firmato digitalmente dal Legale rappresentante;
2. verbale dell'assemblea del Distretto del cibo che delibera la modifica dell'atto costitutivo e allo statuto;
3. bozza del nuovo statuto e del nuovo regolamento del costituendo Distretto biologico;
4. Ipotesi di composizione del Consiglio Direttivo del costituendo Distretto Biologico (Mod. 09);
5. per le aziende biologiche, gli operatori e i gruppi di operatori aderenti al Distretto del cibo, autocertificazioni che attestano l'avvenuta notifica di attività biologica (Mod. 05).
6. ricevuta di versamento dell'imposta di bollo nel caso in cui questa sia stata assolta in modo virtuale.

10.2 – Istruttoria regionale per le domande di adeguamento dei Distretti del cibo ai Distretti biologici

L'istruttoria regionale si articola in due fasi: verifica della ricevibilità e verifica dell'ammissibilità della domanda di adeguamento come descritto nel paragrafo 8, che precede, con riferimento ai documenti di cui al paragrafo 10.1.

L'istruttoria, che si conclude con la comunicazione di ammissibilità, termina entro 120 giorni dalla data di protocollazione della richiesta di riconoscimento.

10.2.3 - Riconoscimento del Distretto biologico

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità, il Distretto deve assumere la forma giuridica indicata nel Piano di Distretto.

La comunicazione di costituzione (Mod. 07) del nuovo Distretto biologico, firmata digitalmente dal Legale rappresentante del Distretto costituito, deve essere inviata alla U.O. competente, all'indirizzo PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it allegando i seguenti documenti:

1. atto costitutivo del Distretto biologico;
2. statuto e regolamento del Distretto biologico, approvati dall'assemblea o società di Distretto e sottoscritti da tutti i partecipanti che costituiscono l'associazione o società di Distretto;
3. verbale dell'assemblea dell'associazione o società di Distretto che elegge il Consiglio direttivo con l'elenco dei componenti del Consiglio Direttivo (Mod. 09);
4. piano di Distretto approvato dall'assemblea dell'associazione o società di Distretto biologico sottoscritto con firma digitale dal Legale rappresentante del Distretto biologico (Mod. 04);
5. elenco dei soggetti aderenti al Distretto, sottoscritto con firma digitale dal Legale rappresentante del Distretto biologico (Mod. 08).

L'istruttoria regionale di riconoscimento per l'esame dei sopra elencati documenti, si conclude entro 30 giorni dalla protocollazione della comunicazione di costituzione del Distretto biologico.

10.2.4 - Esito negativo istruttoria di riconoscimento

Nei casi di mancata presentazione della comunicazione e dei documenti di cui al paragrafo 8.3 entro il termine sopra indicato o di mancata costituzione del Distretto biologico in conformità alle condizioni e ai requisiti descritti nelle presenti disposizioni, vale quanto previsto al paragrafo 8.3.1.

10.2.5 - Esito positivo istruttoria di riconoscimento

In caso di conclusione dell'istruttoria con esito positivo vale quanto previsto dal paragrafo 8.3.2.

11 - VIGILANZA SUI DISTRETTI BIOLOGICI RICONOSCIUTI

La Regione, al termine di ogni anno di attività del Piano del Distretto biologico riconosciuto, verifica il mantenimento dei requisiti di cui agli articoli 4 e 6 del DM n. 663273 del 28/12/2022 e di quelli previsti dalle presenti disposizioni regionali.

A tal fine il Distretto biologico, entro 30 giorni successivi al termine di ogni anno di attività, trasmette alla U.O. competente al seguente indirizzo PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it una comunicazione che attesti il mantenimento dei requisiti necessari per il riconoscimento del Distretto Biologico (Mod. 10), allegando l'elenco aggiornato dei soggetti aderenti (Mod. 08) e una relazione annuale sull'attività svolta (Mod. 11).

Ciascun Distretto biologico, riconosciuto ai sensi delle presenti disposizioni, si impegna a comunicare con tempestività alla U.O.:

- a) ogni variazione dei dati anagrafici (sedi, recapiti, Legale rappresentante, ecc.) o lo scioglimento del Distretto stesso;
- b) ogni proposta di modifica dello statuto, del regolamento organizzativo, della composizione del consiglio direttivo, inviando con congruo anticipo la bozza del documento oggetto di modifica, accompagnata dalla motivazione della modifica stessa;
- c) ogni proposta di modifica del Piano di Distretto, inviando con congruo anticipo la bozza del Piano di Distretto e l'elenco dei soggetti che parteciperanno al Distretto, firmati dal Legale rappresentante del Distretto, accompagnati dalla motivazione della modifica stessa.

La U.O. può chiedere in qualsiasi momento, informazioni e documenti ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, nonché effettuare ispezioni presso la sede legale e le sedi operative del Distretto e le sedi dei soggetti aderenti.

Il riconoscimento del Distretto biologico può essere revocato con decreto del Dirigente dell'U.O. competente nel caso in cui venga meno uno dei requisiti di cui al precedente paragrafo 5 delle presenti disposizioni.

12 - CONTRIBUTO ALLE SPESE DI RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO BIOLOGICO

Contestualmente alla comunicazione di costituzione del Distretto biologico e alla trasmissione dei documenti di cui ai paragrafi 8.3 e 10.2.3, il Legale rappresentante può chiedere un contributo a copertura delle spese relative al riconoscimento e alla costituzione del Distretto biologico.

La domanda di contributo deve essere presentata all'indirizzo PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it alla U.O. competente, utilizzando il Mod.12.

Alla domanda devono essere allegati i giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili equivalenti) e la relativa tracciabilità dei pagamenti effettuati (bonifici/ricevute bancarie, estratti conto in caso di pagamenti con assegni unitamente alla fotocopia dell'assegno).

Sono ammissibili:

- i costi di servizi di consulenza tecnica e amministrativa prestati da soggetti terzi, anche non aderenti al Distretto, per la costituzione del Distretto biologico;
- le spese notarili di costituzione del Distretto biologico.

L'erogazione di tale contributo è subordinata alla effettiva disponibilità di bilancio per gli esercizi di competenza e all'ordine cronologico di presentazione della domanda di contributo.

Ai fini della concessione del contributo, il Legale rappresentante del Distretto dovrà presentare una dichiarazione (Mod. 13) rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che attesti il perimetro dei soggetti, tra cui intercorre almeno una delle relazioni di cui all'art. 2, par. 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) 2023/2831.

12.1 Quota di aiuto e massima

La quota di aiuto è pari al 100% delle spese rendicontate ammissibili e il contributo totale non può superare comunque l'importo di € 6.000,00.

12.2 Erogazione del contributo

Previo esecuzione delle verifiche propedeutiche alla concessione, ai sensi dell'art. 52 della L. 234/2012 e del D.M. 115/2017, e della registrazione dell'aiuto sul Registro Nazionale aiuti, con decreto del Dirigente della U.O. competente è determinato l'importo ammesso, il contributo concesso e la relativa liquidazione entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, Regolamento UE n. 2016/679), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Mod. 14 contenuto nell'Allegato B.